

## AGEVOLAZIONI

---

### **È la Regione a certificare i requisiti lap**

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Permesso che, in un contesto di libera iniziativa economica, è data facoltà ai cittadini di scegliere liberamente quale sia la miglior firma di esercizio di una determinata attività economica, è indubbio che, nel momento in cui si opera in **agricoltura**, il riconoscimento della qualifica di **coltivatore diretto** o di **lap** (imprenditore agricolo professionale) consente l'**accesso** alla maggior parte della **agevolazioni** previste per il settore, si pensi da ultimo all'esenzione da **imposte sui redditi** per il periodo 2017-2019.

La principale **differenza** pratica tra **coltivatore diretto** e **lap** consiste nell'**attività svolta** dagli stessi o, per meglio dire, in quella che il Legislatore presume sia, poiché, se il **primo** è colui che **esercita** direttamente e manualmente l'attività agricola, per il **secondo**, al contrario, tale **presunzione non sussiste** e, tale differenza, è automaticamente recepita dalla stessa Inps, allorché estende automaticamente la copertura previdenziale per il coltivatore diretto, attraverso lo storno di parte dei contributi versati all'Inail.

In tal senso depongono la struttura e il contenuto della normativa di riferimento. La figura del **coltivatore diretto**, infatti, nasce in ambito **civilistico in primis** ([articolo 2083 cod. civ.](#)) e trova poi **completamento** nelle **leggi speciali** ([articolo 6 L. 203/1982](#)). L'obbligo di **iscrizione Inps** è, invece, previsto dagli [articoli 1 e 2 della L. 1047/1957](#), che sanciscono la nozione previdenziale di coltivatore diretto. La figura dello **lap**, invece, **non** ha una **disciplina previdenziale** specifica che definisce contorni più o meno ampi di quelli contenuti nella normativa di carattere generale.

Ne consegue che mentre l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti è subordinata all'accertamento dei requisiti "previdenziali" da parte dell'Inps, nel caso dello lap, l'istituto non potrà che basarsi sulle **certificazioni** rilasciate dagli enti deputati, in particolare la regione.

Infatti, per quanto riguarda lo lap, è il dato letterale dell'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#) che depone senza timor di smentita in tal senso, a nulla rilevando alcune previsioni contenute nel medesimo articolo.

Punto di partenza è, ai fini del riconoscimento della qualifica di lap, il possesso dei **requisiti** individuati dal comma 1 dell'articolo richiamato, riassumibili in 3:

1. adeguate **conoscenze** e **competenze** nel settore agricolo;
2. dichiarazione di un **reddito complessivo** di lavoro proveniente almeno per il **50%** (**ridotto** al **25%** per determinate zone svantaggiate come individuate all'[articolo 17 del](#)

**regolamento (CE) n. 1257/1999** dall'attività agricola esercitata e

3. **tempo di lavoro dedicato** alla suddetta attività agricola pari almeno al **50%** del complessivo (anche in questo caso è azionabile l'**abbattimento** al **25%** per le zone svantaggiate richiamate).

Il successivo comma 2 individua i soggetti deputati alla verifica di tali requisiti, individuandoli nelle regioni, mantenendo, tuttavia, in capo all'Inps, la facoltà di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie, ma ai soli fini previdenziali.

Ne deriva che la **regione** o la **provincia** è l'**unico soggetto** atto a **riconoscere** la qualifica di **lap** all'agricoltore, tant'è vero che si dovrà aver cura di andare a verificare, regione per regione, i parametri richiesti.

Ci stiamo riferendo nello specifico a quelli relativi all'aspetto **reddituale** e **temporale** in quanto, ogni singola regione o provincia, nel primo caso, può individuare parametri diversi (volume d'affari ai fini Iva o base imponibile Irap ad esempio) e, nel secondo, emana tabelle in cui viene individuato in ragione della dimensione aziendale il tempo minimo ritenuto necessario per la coltivazione.

Rispettati i requisiti e ottenuta la certificazione, sarà **libera scelta** dello lap procedere o meno all'**iscrizione** alla **gestione agricola** Inps, fermi restando i vincoli di copertura previdenziale imposti dalle regole dell'istituto.

**Non** deve trarre in **inganno** il dato lettera dell'[articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004](#), ai sensi del quale è fatto obbligo per lo lap, anche ove socio di società di persone o cooperativa, ovvero amministratore di società di capitali, di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Nella **realtà**, tale iscrizione alla gestione agricola diventa **imprescindibile** nel momento in cui, il nostro soggetto intende **azionare** le **agevolazioni** previste, come precisato dal precedente **comma 4**, ai sensi del quale allo lap, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il **combinato disposto** dei 2 commi deve essere letto nel senso che lo **lap deve avere** comunque e sempre una **copertura previdenziale**, poi, nel caso in cui **essa** sia quella **agricola**, lo stesso avrà **accesso** alle **agevolazioni** previste per i soggetti che operano nel mondo agricolo (leggasi in prima battuta ppc).

In altri termini, la qualifica lap è riconosciuta a cura delle regioni e province a nulla rilevando l'iscrizione alla gestione agricola Inps, elemento che diviene discriminante solamente allorquando si intenda fruire delle **agevolazioni** in sede di acquisto di fondi rustici o di erogazione di finanziamenti.